



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2025
COM(2025) 989 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda l'estensione
del suo ambito di applicazione alle merci a valle e le misure antielusione**

{SEC(2025) 989 final} - {SWD(2025) 987 final} - {SWD(2025) 988 final} -
{SWD(2025) 989 final}

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

(1) nel punto 2) la tabella "Ghisa, ferro e acciaio" è sostituita dalla seguente:

"[Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC	Gas a effetto serra
72 — Ghisa, ferro e acciaio esclusi: 7202 21 00, 7202 29 — Ferrosilicio 7202 30 00 — Ferro-silico-manganese 7202 50 00 — Ferro-silico-cromo 7202 70 00 — Ferro-molibdeno 7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno 7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio 7202 92 00 — Ferro-vanadio 7202 93 00 — Ferro-niobio 7202 99 — Altri: 7202 99 10 — Ferro-fosforo 7202 99 30 — Ferro-silico-magnesio 7202 99 80 — Altri 7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio

2601 12 00 — Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)	Biossido di carbonio
7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Biossido di carbonio
7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa	Biossido di carbonio
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Biossido di carbonio
7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio

7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Biossido di carbonio
7309 00 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7311 00 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7312 10 — Trefoli, cavi e funi, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7314 39 00 — Altre griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldati nei punti di incontro	Biossido di carbonio

7318 — Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7320 20 89 — Altre molle a elica, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7320 90 90 — Altre molle o foglie di molle, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7323 94 00 — Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro (non ghisa) o di acciaio, smaltati	Biossido di carbonio
7323 99 00 — Altri oggetti per uso domestico, e loro parti	Biossido di carbonio
7325 — Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7326 — Altri lavori di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio

”;

(2) è aggiunta la tabella seguente:

”[Prodotti in lega di metallo

Codice NC	Gas a effetto serra
7314 31 00 — Altre griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio saldati nei punti di incontro, zincate	Biossido di carbonio
7314 41 00 — Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro, zincate	Biossido di carbonio
7314 49 00 — Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio non saldati nei punti di incontro (escl. quelle zincate o ricoperte di materie plastiche)	Biossido di carbonio

7317 00 — Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	Biossido di carbonio
ex 7415 10 00 — Chiodi, punte, puntine da disegno, punti metallici e articoli simili, di rame o di ferro o di acciaio, con capocchia di rame, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio
ex 8302 42 00 — Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni, per mobili, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8302 49 00 — Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8309 90 90 — Altri turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura (compresi tappi a vite e tappi versatori, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli ed altri accessori per imballaggio, di metalli comuni), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 20 10 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motori di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8408 20 51 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza inferiore o uguale a 50 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 20 55 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 20 57 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 100 kW ma non superiore a 200 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 20 99 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per i veicoli del capitolo 87, di potenza superiore a 200 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 90 65 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza superiore a 200 kW ma non superiore a 300 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8408 90 67 — Motori a pistone a combustione interna, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza superiore a 300 kW ma non superiore a 500 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8413 30 — Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8413 70 35 — Altre pompe centrifughe con bocca di mandata di diametro non superiore a 15 mm	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8416 10 — Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8416 20 — Altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8416 90 00 — Parti di bruciatori, focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8418 10 — Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli o di cassette esterne separati o di una combinazione di tali elementi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8418 99 90 — Parti di macchine e apparecchi per la produzione del freddo e di pompe di calore, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8419 89 10 — Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8419 89 98 — Altri apparecchi e dispositivi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8419 90 85 — Parti di apparecchi, dispositivi o strumenti di laboratorio, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8420 91 — Cilindri per calandre e laminatoi (escl. quelli per i metalli o per il vetro)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8421 23 00 — Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori a combustione interna, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8424 30 — Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8424 82 10 — Apparecchi meccanici per annaffiare, per l'agricoltura o l'orticoltura, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8424 89 — Altri apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8424 90 — Parti di apparecchi meccanici, estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8425 31 00 — Verricelli e argani a motore elettrico	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8425 39 00 — Altri verricelli e argani	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8425 42 00 — Altre binde e martinetti idraulici, del tipo utilizzato per sollevare veicoli	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8426 19 00 — Altri ponti e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte e gru a portale mobile	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8426 99 00 — Altre bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte,	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelligru	
8427 90 00 — Altri carrelli, muniti di un dispositivo di sollevamento (non semoventi)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 20 — Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 33 00 — Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, a nastro o a cinghia	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 39 90 — Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, elevatori	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 70 00 — Robot industriali	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8428 90 — Altre macchine di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico, non nominate né comprese altrove	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8430 61 00 — Macchine, apparecchi o strumenti per comprimere o per rendere compatto il terreno, non semoventi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8430 69 00 — Altre macchine e apparecchi, non semoventi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8431 10 00 — Parti di macchine o apparecchi della voce 8425 (paranchi, verricelli, argani (escl. montacarichi), binde, martinetti e cricchi), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8431 20 00 — Parti di macchine o apparecchi della voce 8427 (carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

muniti di un dispositivo di sollevamento), contenenti acciaio o alluminio	
ex 8431 31 00 — Parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8431 39 00 — Altre parti di macchine o apparecchi della voce 8428, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8431 49 — Altre parti di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8432 80 00 — Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8432 90 00 — Parti di macchine, apparecchi e congegni per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, per la preparazione o la lavorazione del suolo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8450 11 — Macchine per lavare la biancheria, completamente automatiche, per uso domestico o professionale	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8450 12 00 — Altre macchine per lavare la biancheria, per uso domestico o professionale, con idroestrattore centrifugo incorporato	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8450 19 00 — Altre macchine per lavare la biancheria, per uso domestico o professionale, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8451 21 00 — Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8454 10 00 — Convertitori per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8454 20 00 — Lingottiere e secchie di colata, nonché lingottiere per fonderie, acciaierie o altri stabilimenti metallurgici	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8454 30 — Macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8464 10 00 — Macchine per segare	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8464 90 00 — Altre macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8474 10 00 — Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8474 20 00 — Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8474 39 00 — Altre macchine e apparecchi per mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8479 10 00 — Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8480 50 00 — Forme per vetro, contenenti ferro	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8501 32 00 — Motori a corrente continua e generatori a corrente continua di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW (esclusi i generatori fotovoltaici)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8501 53 81 — Motori a corrente alternata, polifase, di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8504 31 80 — Altri trasformatori, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8504 33 00 — Altri trasformatori, di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8504 50 00 — Bobine di autoinduzione, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8515 39 90 — Altre macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 11 10 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, smaltati o laccati, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 11 90 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati (escl. smaltati o laccati), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 19 00 — Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di materie diverse dal rame, isolati, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 49 20 — Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 80 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 49 91 — Fili e cavi elettrici, per tensioni $\leq 1\,000$ V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, con diametro dei singoli fili $> 0,51$ mm, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 49 93 — Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 80 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili $> 0,51$ mm), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 49 95 — Conduttori elettrici, per tensioni > 80 V ma $\leq 1\,000$ V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili $> 0,51$ mm), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 49 99 — Conduttori elettrici, per tensione di $1\,000$ V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili $> 0,51$ mm), contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8544 60 10 — Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, con conduttori di rame, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8544 60 90 — Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, con conduttori di materiale diverso dal rame, n.n.a., contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 21 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 21 39 e 8704 21 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 22 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate ma inferiore o uguale a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 22 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 23 10 — Veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 23 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 31 — Veicoli a motore unicamente con motore a combustione interna con accensione a scintilla, di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 31 39 e 8704 31 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 32 10 — Veicoli a motore unicamente con motore a combustione interna con accensione a scintilla, di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 32 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ex 8704 41 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 5 tonnellate, esclusi i veicoli delle voci 8704 41 39 e 8704 41 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 42 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate ma inferiore o uguale a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 42 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8704 43 — Veicoli a motore, azionati da motore a combustione interna con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione, di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, esclusi i veicoli della voce 8704 43 99	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8704 60 00 — Autoveicoli per il trasporto di merci, con propulsione unicamente a motore elettrico	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8704 90 00 — Altri autoveicoli per il trasporto di merci	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8706 00 — Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

8707 10 — Carrozzerie degli autoveicoli della voce 8703	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8708 40 — Moltiplicatori e variatori di velocità, e loro parti, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8708 70 — Ruote, loro parti e accessori, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8708 80 — Sistemi di sospensione e loro parti, compresi gli ammortizzatori di sospensione, degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8708 91 — Radiatori e loro parti destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 8716 80 00 — Altri veicoli a mano	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
8716 90 90 — Altre parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
9018 32 10 — Aghi tubolari di metallo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9018 90 75 — Apparecchi per la stimolazione nervosa, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9018 90 84 — Altri strumenti e apparecchi, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9027 10 90 — Analizzatori di gas o di fumi, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
9401 79 00 — Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

9403 10 — Mobili metallici per ufficio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9403 20 — Altri mobili metallici, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
ex 9406 90 90 — Costruzioni prefabbricate, contenenti acciaio o alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

]"

ALLEGATO II

L'allegato IV è così modificato:

- (1) al punto 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) "fattore di emissione per l'energia elettrica": la media ponderata dell'intensità di CO₂ dell'energia elettrica prodotta all'interno di una zona geografica;

f) "accordo di acquisto di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica e che comporta la fornitura fisica di energia elettrica;"

- (2) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto, si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{InpMat}}{AL_g}$$

dove:

- AttrEm_g sono le emissioni attribuite delle merci g;
- AL_g è il livello di attività delle merci (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e
- EE_{InpMat} sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati negli allegati I e VIII e provenienti da paesi terzi e territori non esenti a norma dell'allegato III, sezione 1. Le EE_{InpMat} pertinenti sono calcolate come segue:

$$EE_{InpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

dove:

- M_i è la massa del materiale in entrata (precursore) i utilizzato nel processo di produzione, e
- SEE_i sono le emissioni incorporate specifiche del materiale in entrata (precursore) i. Per le SEE_i il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.

Per le merci elencate nelle sezioni "ghisa, ferro e acciaio", "alluminio" e "merci in lega di metallo" dell'allegato I, M_i è invece in funzione del contenuto di materiali in entrata (precursori) nella fabbricazione delle merci.";

- (3) il punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:
- "4.2.1. Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo
- I valori predefiniti specifici sono fissati al fattore di emissione dell'energia elettrica nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione.";
- (4) il punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:
- "4.2.2. Valori predefiniti alternativi
- Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è disponibile un valore predefinito specifico, il valore predefinito alternativo per l'energia elettrica è fissato al fattore di emissione dell'energia elettrica nell'Unione.
- Se è possibile dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore di emissione dell'energia elettrica in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo è inferiore al valore predefinito specifico determinato dalla Commissione o inferiore al fattore di emissione dell'energia elettrica nell'Unione, per tale paese terzo, gruppo di paesi terzi o regione all'interno di un paese terzo può essere utilizzato un valore predefinito alternativo basato su tale fattore di emissione dell'energia elettrica.";
- (5) al punto 4.3, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
- "Se un paese terzo o un gruppo di paesi terzi dimostrano alla Commissione, sulla base di dati affidabili, che il fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o il fattore di emissione di CO₂ delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese terzo o nel gruppo di paesi terzi è inferiore al valore predefinito per le emissioni indirette, per tale paese o gruppo di paesi è stabilito un valore predefinito alternativo basato su tale fattore medio di emissione del mix di energia elettrica o su tale fattore medio di emissione di CO₂.";
- (6) il punto 5 è così modificato:
- a) La lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) il quantitativo di energia elettrica per il quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è contemplato da un accordo di acquisto di energia elettrica tra l'importatore o il dichiarante CBAM autorizzato e un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo. Sono consentiti anche gli accordi di acquisto di energia elettrica che coinvolgono intermediari, purché possa essere dimostrato un rapporto contrattuale verificabile tra il produttore di energia elettrica, gli intermediari e l'importatore o il dichiarante CBAM, in relazione all'energia elettrica per la quale è dichiarato l'uso delle emissioni effettive;"
- b) la lettera b) è soppressa;
- c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- "d) il quantitativo di energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte

dell'impianto si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora. Questo criterio non è soddisfatto nei casi in cui la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione implicita della capacità".

ALLEGATO III

È aggiunto il seguente allegato VIII:

"ALLEGATO VIII

Elenco delle merci non CBAM e dei gas a effetto serra considerati materiali in entrata (precursori)

Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC	Gas a effetto serra
ex 7204 Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati e acciaio, esclusi i rottami post-consumo	Biossido di carbonio

Alluminio

Codice NC	Gas a effetto serra
ex 7602 Cascami e rottami di alluminio, esclusi i rottami post-consumo	Biossido di carbonio

".